

COPIA



**COMUNE DI TAURIANOVA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA**  
**Codice Fiscale 82000670800**  
**Piazza Libertà**

Deliberazione n° 30	Pubblicata il _____
in data 31/03/2017	Immediatamente eseguibile SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

***VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE***

**Oggetto:**

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Approvazione tariffe anno 2017.

L'anno 2017 addì trentuno del mese di marzo, alle ore 13.30, nella Casa Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si è riunita la Giunta appositamente convocata.

Risultano presenti:

		Presenti	Assenti
1	Scionti Fabio Sindaco	X	
2	Patrizio Carmela Vicesindaco		X
3	Mamone Luigi Assessore	X	
4	Loprete Raffaele Assessore		X
5	Ferraro Raffaella Assessore	X	
		3	2

Partecipa il Segretario Generale dott. Quattrone Antonio.

Il Sindaco Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

**VISTO** l'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30 dicembre 2016, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

**VISTO** l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, come modificato dall'art.1, comma 42, lett. a), della Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

**VISTO** il vigente Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

**DATO ATTO** altresì, che la competenza alla determinazione delle tariffe relative ai tributi locali è attribuita alla Giunta Comunale secondo quanto previsto dagli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il prospetto di determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (allegato "A") che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**RICHIAMATO** infine l'art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare*

*sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**VISTA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

**Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;**

## **D E L I B E R A**

1. **Di approvare**, per l'anno 2017, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni secondo quanto riportato nell'allegato "A", unito alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2. **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs.n. 446/97, e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. **Di pubblicare** altresì la presente deliberazione sul sito *web* istituzionale.
4. **Di dichiarare** la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



# **COMUNE DI TAURIANOVA**

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni –  
Approvazione tariffe anno 2017.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000**

VISTO: Si esprime parere favorevole.

Taurianova, lì 27 marzo 2017

**IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE**

*Dott. Giuseppe Crocitti*

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000**

VISTO: Si esprime parere favorevole.

Taurianova, lì 27 marzo 2017

**IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE**

*Dott. Giuseppe Crocitti*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
Fto Scionti Fabio

IL SEGRETARIO GENERALE  
Fto Quattrone Antonio

**Copia conforme all'originale composta da n.ro/\_\_\_\_\_/fogli per uso amministrativo.**

Lì, .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
Quattrone Antonio

Il sottoscritto Segretario Generale

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Taurianova, li 31/03/2017

IL SEGRETARIO GENERALE  
Fto Quattrone Antonio

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

⇒ Si attesta che la presente deliberazione:

- ☐ E' stata pubblicata all'albo pretorio on-line il \_\_\_\_\_ Registro n. \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione  
Fto

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

❖ CHE la su estesa deliberazione

- ☐ **A** – E' stata pubblicata all'albo pretorio on-line come da attestazione che precede;
- ☐ **B** – E' stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_ contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- ☐ **C** – E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

**NOTE**

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Fto Quattrone Antonio

Per l'attestazione di cui alle lettere ( ) – ( ) – ( )



**COMUNE DI TAURIANOVA**  
**Città Metropolitana di Reggio Calabria**

**PUBBLICITA' ORDINARIA**

<b>1.</b> Per pubblicità effettuata a mezzo di insegne, cartelli, locandine, targhe ecc. per ogni mq. di superficie e per anno solare si applica la tariffa intera, se la pubblicità ha invece durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella prevista.	€ 13,42
<b>1.1.</b> Per la pubblicità di cui al punto 1. che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.	€ 20,13
<b>1.2.</b> Per la pubblicità di cui al punto 1. che abbia superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.	€ 26,84
<b>2.</b> Per pubblicità effettuata per conto proprio da imprese, su veicoli di proprietà o adibiti a trasporti per suo conto, la cui portata sia superiore a 3.000 Kg. L'imposta è dovuta per anno solare;	€ 89,25
<b>2.1.</b> Pubblicità effettuata con autoveicoli di portata inferiore a 3.000 KG.	€ 59,50
<b>2.2.</b> Pubblicità effettuata con motoveicoli e veicoli non compresi nelle due categorie precedenti;	€ 29,75
<b>3.</b> Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare. Per la precedente pubblicità durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella prevista. Se la pubblicità prevista ai periodi precedenti è effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe	€ 41,32
<b>3.1</b> Pubblicità effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico, attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa	€ 3,10

<b>PUBBLICITA' VARIA</b>	
<b>4.</b> Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili per ciascun mq. e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o per frazione;	€ 12,40
<b>4.1</b> Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;	€ 74,37
<b>4.2</b> Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, riduzione al 50%	€ 37,19
<b>4.3</b> Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito	€ 2,58
<b>4.4</b> Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione;	€ 7,75

<b>DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</b>	
Per effettuazione delle pubbliche affissioni, è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione;	
La misura del diritto sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70X100 e per periodi di seguito indicati, è la seguente:	
Per i primi 10 giorni € 1,14	Ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione la maggiorazione è di € 0,34 per ciascun foglio;
Per i manifesti da 8 a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%, per quelli superiori a 12 fogli si applica la maggiorazione del 100%;	
Per le affissioni da effettuare con urgenza lo stesso giorno o entro due giorni dalla data di consegna, oltre alla tariffa prevista è dovuto un diritto fisso di € 25,82 per ciascuna commissione;	

<b>RIDUZIONI DEL DIRITTO</b>
La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta della metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
b) per i manifesti dei comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari

<b>ESENZIONI DAL DIRITTO</b>
Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali e amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernente corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.